


Domenica, 30 Agosto 2015 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



Arrivo Ve, 28/08/15	Partenza Do, 30/08/15
------------------------	--------------------------

I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3872 del 6 agosto 2015 Consiglio di Stato

Diniego permesso soggiorno per emersione lavoro domestico

Prestiti INPDAP €90.000

Like 2,435 people like this. Be the first of your friends. Tassi Esclusivi riservati a dip Statali Pubblici Pensionati. Chiedi





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9402 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso Gabriella Telesca in Roma, Via Machiavelli n. 25;
contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00730/2014, resa tra le parti, concernente diniego permesso soggiorno per emersione lavoro domestico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udite per le parti gli avvocati Fois su delega dichiarata di Feroci e l'avvocato dello Stato Ferrante Wally;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 730/2014 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ascoli Piceno (AP) Cat. A12/Imm. Sez. II - Sogg. n.142/2013 in data 05.11.2013 e conosciuto in data 7.12.2013, con cui si rigetta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per emersione lavoro domestico.

2. - La sentenza rileva che il ricorrente, con altre generalità, è stato condannato nel 2008 per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/1990 e s.m.i.. Il reato de quo rientra fra quelli di cui all'art. 380 c.p.p. e non fra quelli di cui all'art. 381 c.p.p. (norma che viene invece costantemente richiamata in ricorso). Non è pertanto applicabile il principio di diritto affermato nella sentenza n. 172/2012 della Corte Costituzionale. Né rileva l'intervenuta pronuncia di estinzione del reato, in quanto la relativa istanza è stata presentata in data successiva a quella di adozione del provvedimento impugnato ed è ovvio infatti che i requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 109/2012 debbono sussistere alla data di presentazione della istanza di emersione. Infine non viene in evidenza il vizio di sviamento di potere, il quale si attaglia a fattispecie nelle quali la P.A. spende un potere discrezionale.

3. - L'appellante afferma che la sentenza è basata sul presupposto erroneo che lo straniero interessato sia stato condannato per un reato rientrante nell'art. 380 c.p.p., mentre invece la condanna concerne il reato di cui all'art. 73, comma 5, del DPR n. 309/1990, che è connotato dalla lieve entità e rientra nell'art. 381 c.p.p. e pertanto deve applicarsi il principio di diritto di cui alla sentenza n. 172/2012 della Corte Costituzionale, che in modo incontestato si estende alla procedura di emersione prevista dal d.lgs. n. 109/2012. E' dunque mancata la valutazione di pericolosità sociale che la pronuncia della corte costituzionale richiede. Ma non vi sono neppure elementi sui quali una valutazione di questo tipo si possa fondare visto che è intervenuta una pronuncia di estinzione del reato risalente al 2008 che non opera ipso iure ma richiede che sia trascorso un periodo di 5 anni senza che siano intervenute ulteriori condanne.

4. - L'Amministrazione appellata si è costituita in data 05/12/2014 e ha depositato fascicolo di parte in data 06/03/2015.

5. - Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la istanza cautelare per la sospensione della sentenza impugnata con la ordinanza n. 05662/2014 la quale afferma che: “- l'art. 380 c.p.p. esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione il reato di cui all'art. 73, comma 5, del DPR n. 309/1990, che rientra quindi nell'art. 380 dello stesso codice; - a norma dell'art. 5, comma 13, lettera d, del d.lgs. n. 109/2012 si tiene conto delle condanne per i reati di cui all'art. 380 per valutare se lo straniero rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; - tale valutazione nel caso in esame non è stata svolta e non sussistono evidenti elementi in questo senso considerato il tempo trascorso senza che altri reati siano stati commessi come dimostra il provvedimento di estinzione del reato successivamente intervenuto.”

6. - La parte appellante ha depositato in data 06/03/15 l'atto di revoca del provvedimento impugnato adottato dalla Amministrazione appellata a seguito dell'ordinanza sopra riportata.

7. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 16 aprile 2015.

8. - A seguito della revoca del provvedimento impugnato in primo grado adottato dalla Amministrazione appellata - a seguito dell'ordinanza sopra riportata - deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

8. - Le spese del giudizio devono pertanto essere compensate tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere .

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 6 Agosto 2015

Corso Segretaria Medico



Realizza un futuro più
gratificante Diventa Segretaria
di Studio Medico



News



[Fondo asilo migrazione e integrazione](#)

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di iniziative per la gestione del fenomeno migratorio ...

[Leggi tutto »](#)

[Rete clandestina organizzerebbe matrimoni tra stranieri e italiani](#)

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni combinati tra ...

[Leggi tutto »](#)

[Il fallimento di Frontex e delle politiche comunitarie sull'immigrazione](#)

I dati raccolti dall'OIM sottolineano che la rotta del canale di Sicilia è considerata la più pericolosa per i
...

[Leggi tutto »](#)

[Flussi d'ingresso lavoratori non comunitari. Prorogato al 31 dicembre il termine per i non stagionali](#)

Il termine per la presentazione delle istanze relative ai flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non...

[Leggi tutto »](#)

[Lavoro e immigrati. Dati e idee per un modello di integrazione sociale](#)

Le migrazioni non sono un fenomeno lineare tra il Paese di origine e il Paese di approdo, come troppo spesso le si ...

[Leggi tutto »](#)

[No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno](#)

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di...

[Leggi tutto »](#)



QUAL È IL
TUO LIVELLO
DI INGLESE?

SCOPRILO
GRATIS.

Wall Street English®

FAI IL TEST
ADESSO

The advertisement is a vertical banner with a blue top section and a red bottom section. It features a grid of blue squares with red checkmarks, a speech bubble icon, and a person's head with a question mark. The text is in white and red, promoting a free English level test.

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)